

Dott. Lorenzo La Cava

Notaio

Via Roma 14 - 17024 Finale Ligure (SV)
Tel. 019 693334 - Fax 019 6816882 - e-mail: llacava.2@notariato.it

Repertorio n. 27.963

Raccolta n. 14.164

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA P.A. CROCE BIANCA FINALE LIGURE REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di marzo, in Finale Ligure, nel mio studio in Via Roma n. 14.

Avanti a me dottor Lorenzo LA CAVA, Notaio in Finale Ligure, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Savona,

E' COMPARSA:

- TABO' Alessandra, nata a Genova il 23 dicembre 1963, residente in Finale Ligure, Via Calice n. 138/2, in qualità di Presidente della **P.A. CROCE BIANCA FINALE LIGURE**, con sede in Finale Ligure, Piazza Donatori di Sangue n. 1 codice fiscale 00254000094, comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale

premette che:

- in data 21 agosto 2020, con verbale a mio rogito, rep. n. 26314 (registrato ad Albenga l'11 settembre 2020 al n. 4446/1T), la P.A. CROCE BIANCA FINALE LIGURE ha approvato un nuovo statuto per adeguarlo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), autorizzando il Presidente ad apportarvi le modifiche eventualmente richieste dai competenti uffici ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- con nota del 2 febbraio 2022 la Regione Liguria ha richiesto alla P.A. CROCE BIANCA FINALE LIGURE di apportare le seguenti correzioni allo statuto approvato il 21 agosto 2020:

- "all'art. 2, c. II, la parola "15" è sostituita dalla parola "5";

- all'art. 6 c. III, dopo le parole "debitamente motivato" sono aggiunte le parole "Avverso il rigetto della domanda è sempre ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, da presentarsi entro il termine di trenta giorni. L'assemblea, laddove non sia appositamente convocata, delibera sul ricorso nel corso della prima adunanza utile".

- all'art. 15, c. I, la lett. d) è così sostituita: "il Collegio Sindacale, il quale esercita le funzioni di Organo di Controllo, a norma dell'art. 30 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., laddove la nomina di quest'ultimo sia necessaria per legge";

- all'art. 15, c. I, lett.e) le parole "Collegio dei Revisori dei Conti" sono sostituite dalle parole "Organo di Controllo";

- all'art. 25, le parole "Collegio dei Revisori dei Conti", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Collegio Sindacale";

- all'art. 25, il c. III, è sostituito dal seguente: "Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di Organo di Controllo, a norma dell'art. 30 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., laddove la nomina di quest'ultimo sia necessaria per legge";

AGENZIA ENTRATE DI ALBENGA

Reg.to il **08/04/2022**
al numero **2488/1T**
Esatti **€ 245,00**

- all'art. 26, c. I, le parole "Collegio dei Revisori dei Conti" sono sostituite dalle parole "Organo di controllo";
- all'art. 26, c. I, le parole "secondo le norme di legge" sono sostituite dalle parole "a norma dell'art. 30, c. 6, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.";

ciò premesso

la comparente, nella citata sua qualità di Presidente della P.A. CROCE BIANCA FINALE LIGURE, consegna a me notaio il testo dello statuto integrato con le correzioni di cui si è detto in premessa, testo composto di 30 (trenta) articoli che, omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente stessa, allego al presente atto sotto la lettera "A", per farne sua parte integrante e sostanziale.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato su un foglio per pagine due e fin qui della terza, ho dato lettura alla comparente che lo approva e sottoscrive con me Notaio alle ore 9 e 30 minuti.

F.TO: ALESSANDRA TABO';

LORENZO LA CAVA - NOTAIO



Allegato A, al Rep 2963/14154

STATUTO

P.A. Croce Bianca di Finale Ligure O.D.V.

Titolo I – Profili Generali

• Articolo 1 – Denominazione, sede ed emblema

- I. E' costituita ai sensi del Dlg. 117/2017 e s.m.i. ed ad ogni effetto di legge del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "P.A. CROCE BIANCA FINALE LIGURE" (già P.A. CROCE BIANCA FINALMARINA), che assume la forma giuridica di Associazione.
- II. A seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, sezione organizzazioni di volontariato, di cui al Dlg. 117/2017 e s.m.i. l'ente, di seguito detto anche Associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "O.D.V." o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- III. L'associazione ha sede legale nel Comune di Finale Ligure. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali unità locali operative, possono essere deliberate dall'organo direttivo e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- IV. Sino all'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di cui al Dlg. 117/2017 e s.m.i. ed all'applicazione delle previsioni di cui all'art. 22, l'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.
- V. L'emblema dell'Associazione è costituito da bandiera sociale di colore bianco bordata oro con al centro lo stemma sociale, raffigurante scudo di colore blu bordato giallo, con entro stante croce di colore bianca bordata verde oliva, e la scritta nella bandiera "P.A. CROCE BIANCA FINALE LIGURE" già "P.A. CROCE BIANCA FINALMARINA", in oro, issata su asta sormontata da Pellicano in legno di colore argento o puntale a freccia e nastro tricolore o blu, riportante "FONDATA IL 29 GENNAIO 1912".

• Articolo 2 – Principi associativi fondamentali e finalità.

- I. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini, per attività in favore della comunità e del bene comune, ispirandosi ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
- II. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in modo esclusivo o principale di una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Dlg. 117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati.
- III. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
- IV. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

• Articolo 3 – Scopi Associativi

- I. L'associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale, per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela, e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
- II. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:
- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
 - b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
 - d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
 - e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa ed alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
 - f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità ed assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative e di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
 - g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore, per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

• Articolo 4 – Attività

- I. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l'associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, comprese l'organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà di cui all'art. 5 lett.a del Dlgs. 117/2017;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie, quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazioni di sangue ed organi di cui all'art. 5 lett.b del Dlgs. 117/2017;
 - c) prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06 giugno 2001, e successive modificazioni, anche mediante l'organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento, ed all'organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti di cui all'art. 5 lett.c del Dlgs. 117/2017;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educative, quali iniziative di formazione ed informazione sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni di cui all'art. 5 lett.d del Dlgs. 117/2017;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche mediante servizi di soccorso animali di cui all'art. 5 lett.e del Dlgs. 117/2017;
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale di cui all'art. 5 lett.i del Dlgs. 117/2017;
 - g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5 lett.l del Dlgs. 117/2017;
 - h) alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni soltanto a scopi lavorativi e comunque a discrezione degli organi direttivi di cui all'art. 5 lett.q del Dlgs. 117/2017;

- i) organizzazioni e gestione di attività sportive e dilettantistiche di cui all'art. 5 lett.t del Dlgs. 117/2017 ;
 - l) promozioni della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art. 5 lett.v del Dlgs. 117/2017;
 - m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi comprese assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia di cui all'art. 5 lett.w del Dlgs. 117/2017;
 - n) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni di cui all'art. 5 lett.y del Dlgs. 117/2017 ;
 - o) riqualificazioni di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 5 lett.z del Dlgs. 117/2017 .
- II.** L'Associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs. 117/2017 purchè riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.
- III.** Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
- IV.** L'Associazione al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 Dlgs 117/2017 e s.m.i..
- V.** L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 6 Dlgs. 117/2017 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

• **Articolo 5 – Volontariato e Lavoro Retribuito**

- I.** L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, spontaneo e gratuito dei propri aderenti.
- II.** L'attività volontaria e' incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente e stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- III.** L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazione di volontariato.

Titolo II – Soci

• **Articolo 6 – Requisiti**

- I.** L'Associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formulare di richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del terzo settore.
- II.** Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e si

impegnano a rispettarne lo statuto, il regolamento (ove esistente) ed ogni altra deliberazione degli organi sociali.

- III. Chi intende aderire all'Associazione formula apposita istanza al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni l'istanza presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione. Il rigetto della domanda deve essere debitamente motivato. Avverso il rigetto della domanda è sempre ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, da presentarsi entro il termine di 30 giorni. L'assemblea, laddove non sia appositamente convocata, delibera sul ricorso nel corso della prima adunanza utile.
- IV. Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.
- V. Sono Soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori possono essere ammessi quali soci o volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- VI. I Soci iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
- VII. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo norme integrate nel regolamento interno, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

• Articolo 7 – Diritti

- I. I Soci, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6 comma 6 del presente statuto, hanno diritto di:
 - a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
 - b) eleggere i componenti degli organi associativi;
 - c) essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;
 - d) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente Statuto e formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti dal presente Statuto;
 - f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;
 - g) essere informati sull'attività associativa;
 - h) esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta all'organo direttivo;
 - i) recedere dall'appartenenza all'Associazione.

• Articolo 8 – Doveri

- I. I Soci sono tenuti a:
 - a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b) versare la quota associativa;
 - c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
 - d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

• Articolo 9 – Incompatibilità

- I. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
- II. Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma, come previsto dall'art. 17 comma 3 del CTS.

- **Articolo 10 – Perdita della qualità di socio**

- I. La qualità di socio si perde:
 - a) per morosità, quando il socio non provvede al versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo; il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota;
 - b) per decadenza, quando il socio venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9 del presente Statuto; il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo ha efficacia dal ricevimento da parte del Socio della comunicazione della decadenza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata;
 - c) per esclusione, quando il socio violi una o più disposizioni del presente Statuto o dei regolamenti, non osservi le deliberazioni degli organi sociali, rendendo di conseguenza incompatibile il proseguimento del rapporto associativo; il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo ha efficacia dal ricevimento da parte del Socio della comunicazione dell'esclusione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata;
 - d) per recesso, quando il socio, abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.
- II. Il Socio che riceve dal Consiglio Direttivo uno dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del Comma I del presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti assunti nei suoi confronti dal Consiglio Direttivo il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di un mese dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di decadenza o esclusione, in forma scritta mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata al Collegio dei Probiviri.
- III. E' fatta in ogni caso salva la facoltà del Socio di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stato comunicato il provvedimento di decadenza o esclusione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

- **Articolo 11 – Scritture contabili e bilancio**

- I. L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere agli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
- II. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4 comma 5 del presente Statuto.
- III. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad € 220.000,00 o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 5 dello statuto con un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.
- IV. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla normativa vigente.

- **Articolo 12 – Esercizio finanziario ed entrate**

- I. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno.



Abbe

- II. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a) dalle quote associative versate dai soci;
 - b) da contributi di privati;
 - c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e) da contributi dello stato, di enti pubblici o privati, finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - f) da donazioni, lasciti testamentari ed oblazioni;
 - g) da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h) da attività di raccolta fondi;
 - i) da attività di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
 - k) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - l) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
 - m) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte, quali attività secondari e strumentali;
 - n) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 5 del presente Statuto;
 - o) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

• Articolo 13 – Patrimonio

- I. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- II. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

• Articolo 14 – Bilancio sociale

- I. L'Associazione redige bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
- II. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante delle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi Associativi

• Articolo 15 – Organi

- I. Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio Sindacale, il quale esercita le funzioni di Organo di Controllo, a norma dell'art. 30 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., laddove la nomina di quest'ultimo sia necessaria per legge.
 - e) il Revisore Legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - f) il Collegio dei Probiviri.
- II. Non possono far parte degli organi sociali;
- a) coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione;

- b) coloro i quali abbiano rapporti di parentela fino al terzo grado con altri membri degli organi sociali;
- c) coloro che abbiano avuto pendenze legali.

III. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei Revisori dei Conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile e del Revisore Legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

• Articolo 16 – Assemblea

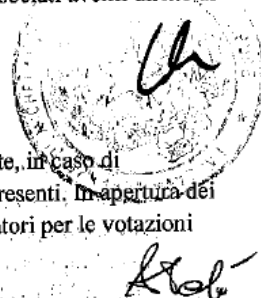
- I. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, è costituita dai soci dell'Associazione, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
- II. E' convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto da affiggere nella sede sociale (nella bacheca associativa esterna) e nelle pubbliche affissioni. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.
- III. L'avviso di unica convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabilita, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
- IV. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del Comune in cui l'associazione ha sede, se possibile nei locali della sede sociale.
- V. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.
- VI. Può essere altresì convocata, a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasioni di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
- VII. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

• Articolo 17 – Quorum costitutivi e deliberativi

- I. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; In seconda convocazione la deliberazione a maggioranza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; l'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, fatta eccezione per l'elezione delle Cariche Sociali, le azioni di responsabilità e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Per l'elezioni delle Cariche Sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più Anziano di appartenenza all'Associazione. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti equivale al rigetto della proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle riguardano la responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- II. L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto è validamente costituita, in unica convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- III. L'assemblea straordinaria dei Soci quando delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita, in unica convocazione, e delibera con una maggioranza degli Associati aventi diritto al voto pari ad almeno i tre quarti degli associati stessi.

• Articolo 18 – Adempimenti e partecipazioni

- I. L'assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, da persona eletta dall'Assemblea scelta tra i Soci presenti. In apertura dei propri lavori l'Assemblea elegge un Segretario e, qualora il Presidente lo ritenga necessario scrutatori per le votazioni



palesi e/o per le votazioni con scheda.

- II. Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige verbale da sottoscrivere, unitamente al Presidente dell'Assemblea, e da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.
- III. Ciascun associato ha diritto ad un voto in assemblea e non sono ammesse deleghe.
- IV. Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea può decidere che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea non consentire ai non soci di prendere parola.

• **Articolo 19 – Competenze**

- I. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio consuntivo;
 - b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
 - c) determina l'importo annuale delle quote associative;
 - d) definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
 - e) approva il regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche;
 - f) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
 - g) elegge il Consiglio Direttivo, scegliendone i componenti fra gli aderenti dell'Associazione.
 - h) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - i) elegge il Collegio dei Proviviri;
 - j) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
 - k) delibera sull'istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni dell'Associazione;
 - l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- II. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modifiche dello statuto sociale;
 - b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 28 dello Statuto.

• **Articolo 20 – Consiglio Direttivo**

- I. Il Consiglio Direttivo è formato da numero sette componenti, compreso il Presidente. Tutti i componenti devono essere soci dell'Associazione.
- II. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice Civile.
- III. L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, composto da:
 - a) un Presidente
 - b) un Vice Presidente
 - c) un Tesoriere
 - d) un Segretario
 - e) tre Consiglieri.

Tra questi ultimi (se ritenuto opportuno) potranno essere nominati: un Tesoriere aggiunto; un Segretario aggiunto e un collaboratore della Direzione. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti a scrutinio segreto tra i soci in regola con il versamento della quota associativa. A parità di voti sarà titolo preferenziale l'anzianità sociale.

L'elezione del Consiglio Direttivo avrà luogo nella sede sociale entro la metà di Gennaio. A tal fine sarà nominata dall'Assemblea Generale dei Soci (appositamente convocata) la commissione elettorale, composta da 5 elementi a maggioranza dei presenti (dei quali tre effettivi e due supplenti) in modo che gli scrutatori presenti al seggio siano sempre non meno di tre.

E' implicito che i componenti della suddetta commissione non possano avere rapporti di parentela (fino al terzo grado) con i candidati alle elezioni del Consiglio Direttivo.

La Commissione elettorale avrà anche come compito quello di raccogliere un minimo di 14 candidature; di verificarle, di sospendere quelle irregolari, concedendo tre giorni di tempo per la regolarizzazione ed infine di porre l'elenco dei

candidati in ordine alfabetico in una unica lista, con l'avvertenza di non accettare candidature di parenti o affini fino al terzo grado.

Le votazioni si svolgeranno in una giornata consecutiva ed il seggio rimarrà aperto dalle ore 8 alle ore 20 della Domenica. La votazione avverrà a scrutinio segreto ed ogni elettore avrà a disposizione un massimo di 7 preferenze. Lo spoglio dei voti avrà luogo subito dopo la chiusura delle urne elettorali e la Commissione Elettorale provvederà a redigere l'elenco degli eletti e il relativo numero di preferenze riportate e previa sottoscrizione, provvederà ad affiggerlo nella bacheca interna alla Società.

Tutti i documenti inerenti la votazione saranno sigillati in appositi plichi, sottoscritti dalla Commissione Elettorale e consegnati in segreteria, dove resteranno a disposizione per eventuale controllo da parte di qualsiasi socio che ne faccia richiesta alla Commissione Elettorale stessa prima della convocazione del nuovo Consiglio direttivo, che avverrà, entro 5 giorni dalla elezione, mediante convocazione da parte del Presidente uscente.

- IV. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento, il Segretario e il Tesoriere.
- V. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese, e comunque quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
- VI. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso su qualsiasi supporto, purchè rimanga prova dell'avvenuta convocazione, a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente anche in assenza di preventivo avviso quando sono presenti tutti i componenti e nessuno si oppone all'ordine del giorno.
L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.
- VII. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da conservare in apposito libro presso la Sede Sociale.
- VIII. Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qual'ora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.
- IX. Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, siano mancate le ratifiche dell'Assemblea.
- X. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
- XI. Nel caso di decadenza degli Organi Sociali, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione dei medesimi.

• Articolo 21 – Quorum costitutivi e voto

- I. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti, Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.
- II. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- III. I Componenti del Consiglio Direttivo si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.



Handwritten signature

• Articolo 22 – Competenze

- I. Il Consiglio Direttivo pone in essere gli adempimenti di cui all'art. 26 del Dlgs. 117/2017 s.m.i. ed in particolare:
 - a) predispone le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;
 - b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - c) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'Associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;
 - d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
 - e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
 - f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
 - g) assume personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
- II. Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione Esecutiva composta da Presidente, Vice Presidente, Segretario o Tesoriere alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della Direzione Esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con l'apposita deliberazione. Il numero dei componenti, della Direzione Esecutiva dovrà in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

• Articolo 23 – Il Presidente e il Vice presidente

- I. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'Associazione e riscuote nell'interesse dell'Ente somme da terzi, rilasciando liberatoria quietanza; può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
- II. Il Presidente può delegare in parte o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

• Articolo 24 – il Segretario e il Tesoriere

- I. E' compito del Segretario sovrintendere alla regolare tenuta dei libri dell'Associazione tra cui:
 - a) registro generale dei soci;
 - b) inventario generale del materiale di proprietà dell'Associazione;
 - c) registro dei verbali delle assemblee;
 - d) registro dei verbali di Consiglio Direttivo;
 - e) registro dei mandati di pagamento.Competono, inoltre al Segretario dell'Associazione gli adempimenti annuali inerenti il tesseramento sociale, compresa la riscossione dai Soci della quota prevista e deliberata dall'Assemblea; la fatturazione trimestrale dei servizi svolti per conto A.S.L.; la riscossione di servizi effettuati per conto di privati e' esclusivamente riferita all'attività svolta in regime convenzionale; l'affissione e diffusione delle convocazioni del Consiglio Direttivo; l'affissione e diffusione delle convocazioni di Assemblee convocate da parte del Consiglio Direttivo.
- II. E' compito del Tesoriere dell'Associazione sovrintendere alla regolare tenuta dei seguenti registri associativi:
 - a) libro giornale "mastro", riportante gli incassi e le spese sostenute dall'Associazione;
 - b) libro di cassa generale dell'Associazione, riportante gli incassi percepiti dalla Direzione dei Servizi e dalla Segreteria.E' inoltre, a cura del Tesoriere, l'emissione di assegni bancari o postali per conto dell'Associazione a seguito di regolare mandato redatto dal Segretario, da sottoporre, per ulteriore controllo, alla seconda firma da parte del Presidente o Vice Presidente dell'Associazione stessa.

• Articolo 25 – Collegio Sindacale

- I. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti; dura in carica tre anni e le elezioni degli stessi dovrà effettuarsi sulla base di una lista di almeno 6 candidati. I suoi componenti, che possono essere eletti anche fra i non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio Sindacale elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
- II. Il Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.
- III. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di Organo di Controllo, a norma dell'art. 30 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., laddove la nomina di quest'ultimo sia necessaria per legge.
- IV. Delle riunioni del Collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la Sede Sociale.

• Articolo 26 – Revisore Legale dei Conti

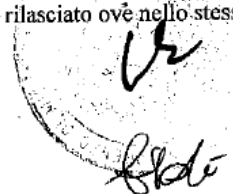
- I. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. e la relativa competenza non sia stata attribuita all'Organo di Controllo composto a norma dell'art. 30, c. 6., del D.lgs 117/2017.

• Articolo 27 – Collegio dei Probiviri

- I. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche fra i non soci; dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili; L'elezione degli stessi dovrà effettuarsi sulla base di una lista di almeno sei candidati.
- II. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.
- III. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.
- IV. Delle riunioni è redatto un verbale da conservare in apposito libro presso la Sede Sociale.

• Articolo 28 – Libri Sociali obbligatori

- I. Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. l'Associazione deve tenere:
 - a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
 - b) il libro degli associati;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri Organi Associativi;
- II. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza: Il Consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

A circular stamp with a handwritten signature inside. The signature appears to be "Vr" or similar. The stamp is partially overlapping the text of the second item of Article 28.

- **Articolo 29 – Scioglimento dell'Associazione**

- I. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento della stessa (da deliberarsi motivatamente da parte dell'Assemblea dei Soci con voto favorevole dei tre quarti dei soci iscritti) il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

- **Articolo 30 – Rinvio**

- I. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono i regolamenti da esso derivato, le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Alessandra Tob
Blalau

[illegible]